



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 151/2026

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **70190/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 16 gennaio 2026.

Ad istanza di

F.L. F. (C.F: OMISSIS) nata a OMISSIS e residente in OMISSIS elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato **AL.FA.LE.TE.**, sito in Palermo nella via Libertà n. 167 e rappresentata, assistita e difesa dall'avv. **Alessandro Duca** (C.F. DCULSN63B12G273G; PEC: alessandroduca@pecavvpa.it) giusta procura alle liti in atti.

CONTRO

FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente, legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati **Beniamino Lipani** (LPNBMN60L09H792T) e **Margherita Sanfratello** (SNFMGH63D44G273F) i quali procuratori hanno dichiarato di

volere ricevere la comunicazione degli avvisi di Segreteria ai

seguenti indirizzi PEC: avv.b.lipani@pec.it;

margheritasanfratello@pec.it.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 maggio 2026, l'avv. Alessandro

Duca per la ricorrente e l'avv. Beniamino Lipani per il Fondo Pensioni

Sicilia.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente in

epigrafe adiva questa Corte per l'annullamento dei D.D.G. 3502 del

21.09.2021 notificato il 22.10.2021, del D.D.S. 1281 del 15.03.2023

notificato il 29.06.2023, del D.D.S n.2124 del 21/05/2024, del D.D.S. n.

3965 del 23-09-2025 e di tutti gli eventuali atti presupposti e

conseguenziali e per il riconoscimento del diritto ai fini previdenziali,

della contribuzione figurativa relativa al periodo corrispondente

all'astensione obbligatoria per maternità correlato alla nascita, il

25.02.1987 della figlia e, conseguentemente, del diritto ad ottenere il

ricalcolo del trattamento pensionistico maturato alla luce della

riconosciuta contribuzione figurativa.

I.a. La difesa attorea rappresentava che la ricorrente aveva lavorato

alle dipendenze della Regione Siciliana dal 01.06.1989 al 01.11.2021

con qualifica di dirigente tecnico architetto esponendo quanto segue.

Con istanza del 23.02.2007 chiedeva l'applicazione dei benefici di cui

all'art. 25 del D.lgs. 151/2001 con riferimento al periodo di astensione

obbligatoria fruito in occasione della nascita della figlia, Claudia

Lanzalaco, nata a Palermo il 25.02.1987.

Con nota n. 129928 del 05.09.2007, l'Amministrazione respingeva

l'istanza con la seguente motivazione "in quanto, durante il periodo

di astensione obbligatoria svolgeva la libera professione: infatti

dall'estratto contributivo dell'Inarcassa di Roma datato 24.07.2007

risultano versati contributi in modo continuativo dal 05.06.1986 al

1.05.1989".

L'istanza veniva reiterata in data 10.03.2018 cui seguiva il riscontro

del 04.04.2018, prot. 10864, con cui l'Amministrazione ribadiva

quanto espresso con la nota n. 129928 del 05.09.2007 precisando che,

per il periodo 05.06.1986/31.05.1989, era stato emesso il decreto n.

1283 del 20.05.2013, ai sensi della legge 45/90 per complessivi anni 2

mesi 10 e giorni 29. Con nota del 20.11.2020 la ricorrente inoltrava

ulteriore istanza priva di esito positivo.

Con decreto 101637 del 22.09.2021 era risolto il rapporto di lavoro e la

ricorrente era collocata in quiescenza con conseguente cancellazione

dai ruoli.

Con nota PEC del 23.11.2021 la ricorrente impugnava il superiore

provvedimento e rivendicava nuovamente il diritto

all'accreditamento figurativo della contribuzione per i 5 mesi di

congedo di maternità relativi al periodo di gravidanza e, quindi, al

ricalcolo del trattamento pensionistico.

Con decreto n. 1281 del 15.03.2023 notificato il 29.06.2023 era conferita

alla ricorrente la pensione diretta lorda annuale di euro 63.126,83

successivamente riliquidata con decreto del Dirigente del Servizio n. 3965 del 23-09-2025 per un importo annuo lordo pari a euro 64.814,23.

I.b. La difesa attorea prospettava il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'accREDITamento figurativo della contribuzione per i 5 mesi di congedo di maternità relativi al periodo di gravidanza e, quindi, al ricalcolo del trattamento pensionistico erogato ritenendo le giustificazioni addotte dall'Amministrazione regionale per negare il diritto inconsistenti, illegittime ed ingiuste.

Secondo la difesa attorea la circostanza che, prima del rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione regionale, la ricorrente svolgesse libera professione e fosse iscritta ad Inarcassa era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del chiesto diritto, essendo il congedo di maternità per le libere professioniste iscritte alle Casse di previdenza, stato istituito con la legge 11.12.1990, n. 379, successivamente al periodo corrispondente al congedo di maternità dovuto in occasione della nascita della figlia, Claudia Lanzalaco, (nata a Palermo il 25.02.1987).

Secondo tale impostazione, all'atto della nascita della suddetta figlia la ricorrente non poteva fruire del congedo di maternità e della correlata indennità perché, al tempo, tal istituto non era previsto dalla Cassa di Previdenza.

La difesa attorea aggiungeva che l'ulteriore motivo del rigetto riconducibile all'ipotizzata circostanza che, nel periodo di "astensione obbligatoria", la ricorrente risulterebbe avere svolto attività libero professionale continuativa e versato la contribuzione previdenziale,

era del tutto irrilevante ai fini del chiesto riconoscimento della contribuzione figurativa in quanto i liberi professionisti versano i contributi previdenziali in proporzione rispetto a quanto fatturato nell'anno precedente. Ne consegue che la continuità contributiva non implica lo svolgimento di attività durante il periodo di astensione per maternità, per cui l'esistenza di eventuali fatture spiccate durante il periodo di astensione non implicava in alcun modo svolgimento di attività professionale in quel periodo, dal momento che la fatturazione viene eseguita al momento del pagamento da parte del cliente e non al momento, precedente, dello svolgimento dell'attività libero professionale.

In ultimo era richiamata la giurisprudenza costituzionale sull'assenza di obbligo per le libere professioniste di astensione dal lavoro, le quali possono ricevere l'indennità di maternità ma continuare a lavorare senza alcun limite di astensione.

I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare il diritto al riconoscimento ai fini previdenziali della contribuzione figurativa relativa al periodo corrispondente all'astensione obbligatoria per maternità correlato alla nascita, il 25.02.1987 della figlia;

- conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico maturato alla luce della riconosciuta contribuzione figurativa;

- conseguentemente annullare: il D.D.G. 3502 del 21.09.2021 notificato il 22.10.2021; il D.D.S. 1281 del 15.03.2023 notificato il 29.06.2023; il

D.D.S n.2124 del 21/05/2024; il D.D.S. n. 3965 del 23-09-2025 e tutti

gli eventuali atti presupposti e consequenziali;

- condannare il Fondo pensioni al pagamento del trattamento pensionistico nella misura che verrà rideterminata anche mediante CTU che sin d'ora si chiede disporsi;

- condannare il Fondo pensioni al pagamento delle differenze di trattamento pensionistico maturate, tra quanto maturato e quanto pagato, dalla data di erogazione del trattamento.

II. Con decreto del 22 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione per il 27 maggio 2026.

In data 22 gennaio 2026 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 28 aprile 2026 si costituiva in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia contestando il ricorso.

La difesa dell'Ente previdenziale siciliano, dopo avere ripercorso i fatti di causa e la disciplina di cui all'art. 25, co. 2 del D.lgs. 151/2001 per come autenticamente interpretato dall'art. 2, co. 504, della l. 244/2007 e la relativa giurisprudenza contabile e di legittimità, deduceva che il diniego dell'Amministrazione appare legittimo in quanto fondato sul principio di esclusività e non sovrapposizione delle coperture previdenziali.

L'Ente resistente evidenziava che la *ratio* dell'art. 25, co. 2, è quella di tutelare i periodi di "vuoto" contributivo, e, di conseguenza, nel caso di specie non poteva essere applicato considerato che nel 1987 la ricorrente era iscritta a Inarcassa con relativa coperta assicurativa.

L'Amministrazione, quindi, aveva rigettato la richiesta della ricorrente in base al principio secondo cui l'accredito di contribuzione figurativa può avvenire solo nel caso in cui, nelle varie gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo, il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto)" richiamando su punto circolari dell'INPS e giurisprudenza contabile.

La difesa del resistente evidenziava che nel caso di specie, i 5 mesi relativi alla maternità obbligatoria per la figlia Lanzalaco Claudia (nata il 25/02/1987) si collocano nel periodo dal 25/12/1986 al 25/05/1987, coincidente con i versamenti contributivi certificati da Inarcassa per lo stesso periodo.

La difesa del Fondo Pensioni richiamava poi l'argomento difensivo sull'irrelevanza dell'iscrizione ad Inarcassa poiché la tutela della maternità per le libere professioniste è stata introdotta solo con la L. 379/1990, successivamente all'evento del 1987 deducendo che il periodo invocato per il riconoscimento della contribuzione figurativa non può essere considerato "scoperto" essendo lo stesso "coperto" da contribuzione obbligatoria utile ai fini pensionistici (seppur libero-professionale), in quanto il sistema previdenziale vieta il doppio accreditamento (figurativo e reale) per lo stesso arco temporale.

Secondo l'Ente resistente l'accredito figurativo ha la funzione sussidiaria di colmare vuoti contributivi mentre la presenza di una posizione previdenziale attiva presso una cassa professionale

(Inarcassa) nel medesimo arco temporale configura un periodo già utile ai fini pensionistici nella gestione di appartenenza, non rendendo possibile la sovrapposizione della contribuzione figurativa a carico del Fondo Pensioni Sicilia.

Il Fondo Pensioni aggiungeva che la contribuzione figurativa è una misura assistenziale di eccezione le cui norme vanno interpretate restrittivamente per cui, in presenza di una contribuzione effettiva come quella all'Inarcassa, la funzione di "soccorso" della contribuzione figurativa viene meno, indipendentemente dal fatto che la Cassa professionale dell'epoca non erogasse un'indennità economica per la nascita.

Riguardo alla deduzione attorea sulla circostanza che la continuità dei versamenti e l'emissione di fatture non provino lo svolgimento effettivo di attività durante l'astensione, il Fondo insisteva nell'impostazione che la norma invocata postula una condizione di "scopertura" contributiva, evidenziando che il periodo di iscrizione e di versamento dei contributi per l'intero triennio 1986-1989 è già stato oggetto di ricongiunzione e valutazione ai fini dell'anzianità complessiva (come emerge dal D.D.G. 101637/2021 che riconosce 2 anni, 11 mesi e 26 giorni di servizio ricongiunto *ex* L. 45/90).

Si evidenziava che un ulteriore accredito figurativo per gli stessi mesi comporterebbe una duplicazione indebita di contribuzione per il medesimo periodo temporale.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con

qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;

- in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione e per l'effetto

rigettare le domande formulate *ex adverso*;

- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria.

- con vittoria di spese, competenze ed onorari.

IV. In data 15 maggio 2026 la ricorrente depositava memoria di replica, lamentando che le difese avversarie si fondano su un'interpretazione formalistica e restrittiva dell'art. 25 del D.lgs. 151/2001, che tradirebbe la *ratio* della norma e si porrebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali di tutela della maternità e di uguaglianza.

In primo luogo, era dedotta l'erronea interpretazione del presupposto del "periodo scoperto" e la violazione della *ratio legis* dell'art. 25 d.lgs. 151/2001, evidenziando che la citata norma era stata introdotta per sanare un "vulnus" di tutela, garantendo copertura previdenziale per gli eventi di maternità verificatisi "al di fuori del rapporto di lavoro", ossia in periodi di inattività o durante intervalli lavorativi, così da evitare che la maternità si traduca in un pregiudizio pensionistico per la donna. Secondo la ricorrente bisognava dare una lettura sostanziale del concetto di "periodo scoperto" rispetto all'evento della maternità, per cui non era possibile confondere la copertura previdenziale generica con la copertura specifica per l'evento che la legge intende proteggere. A tal proposito era evidenziato che all'epoca l'iscrizione a Inarcassa garantiva una copertura pensionistica per i rischi di

invalidità e vecchiaia ma non prevedeva alcuna forma di tutela, né indennitaria né contributiva, per la maternità (introdotta tre anni dopo con la l. 379/1990). Sul punto si concludeva affermando che sarebbe una interpretazione irragionevole e discriminatoria affermare che la norma tuteli la lavoratrice solo se completamente inattiva, e non anche quando, pur esercitando un'attività autonoma, si trovi priva di una specifica protezione sociale per la maternità considerato che quest'ultimo evento comporta una limitazione della capacità di guadagno e di contribuzione.

In secondo luogo, era dedotto l'infondato richiamo al principio di "non sovrapposizione" e l'assenza di qualsiasi "duplicazione indebita" in quanto i contributi versati a Inarcassa nel 1987 e i contributi figurativi *ex art. 25 D.Lgs. 151/2001* hanno natura e finalità diverse e non sovrapponibili, in quanto i primi erano obbligatori e finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica generale della professionista (pensione di vecchiaia/invalidità) mentre i secondi sono un beneficio specifico, concesso *ex lege* a carico della gestione pensionistica di destinazione, volto a neutralizzare gli effetti negativi della maternità sulla carriera contributiva, in attuazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 31 e 37 Cost. Secondo la ricorrente non si tratterebbe di accreditare due volte lo stesso contributo, ma di integrare una posizione contributiva che, per un determinato periodo e per un determinato evento (la maternità), era priva di una tutela specifica non rilevando l'intervenuta ricongiunzione ai sensi della L. 45/1990 che aveva meramente

trasferito i contributi già versati da una gestione all'altra ai fini dell'anzianità di servizio senza "sanare" la mancanza originaria della copertura figurativa per la maternità.

In terzo luogo, era dedotto che la ricorrente possedeva tutti i requisiti, positivi e negativi, richiesti dall'art. 25, co. 2, del D.Lgs. 151/2001 per l'accesso al beneficio: 1. Evento di maternità verificatosi "al di fuori del rapporto di lavoro"; 2. requisito contributivo; 3. assenza di copertura specifica.

La memoria concludeva reiterando le richieste istruttorie e le conclusioni già formulate nel ricorso.

V. All'udienza del 27 maggio 2026 il procuratore di parte ricorrente ribadiva gli argomenti difensivi già spiegati nella memoria di replica e nel ricorso mentre la difesa dell'Ente resistente si riportava agli atti, evidenziando che l'accoglimento del ricorso determinerebbe una indebita duplicazione dello stesso periodo assicurativo.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa della ricorrente, ai sensi dell'art. 25, co. 2 del D.lgs. 151/2001, all'accredito figurativo per il periodo di maternità correlato alla nascita della figlia avvenuta il 25.02.1987 al di fuori del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana e nonostante la stessa in quel periodo fosse stata iscritta alla cassa professionale Inarcassa con relativa copertura contributiva poi oggetto di ricongiunzione ai sensi della L. 45/1990

per cui tale periodo è stato già considerato ai fini della liquidazione della pensione in godimento a carico della gestione previdenziale pubblica.

1.1. In via pregiudiziale, si osserva che il ricorso pensionistico, diversamente da come prospettato dalla ricorrente, non è teso ad accertare l'illegittimità dei provvedimenti avversati e a ottenere il loro annullamento, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione ivi comprese tutte le relative questioni strumentali: pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione e la pienezza di questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il suddetto diritto soggettivo senza la necessità di alcuna statuizione di annullamento degli atti amministrativi contestati.

2. Prima di affrontare il merito appare necessario richiamare la disciplina normativa che viene in rilievo nel caso di specie per come interpretata dalla giurisprudenza.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.

53 contiene l'art. 25 rubricato "Trattamento previdenziale" il quale al comma 2 dispone che "In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento".

Tale disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, co. 504, della l. 244/2007, il quale prevede che il beneficio dell'accredito figurativo per maternità "può essere riconosciuto soltanto a coloro che alla data del 27 aprile 2001 (di entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001) erano iscritti e in servizio".

La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di quest'ultima norma di interpretazione autentica ha affermato che "I contributi figurativi sono riconosciuti all'assicurato per i periodi nei quali non è stata svolta attività lavorativa e, quindi, non sono stati effettuati versamenti di contributi obbligatori. I periodi di contribuzione figurativa sono computati ai fini del calcolo del diritto alla pensione e del relativo importo.

Per l'accreditamento dei contributi figurativi sono riconosciuti, tra gli

altri, i periodi di gravidanza e puerperio” (Corte cost., sent. n. 71/2010, enfasi aggiunta).

La Corte suprema ha affermato che “La contribuzione figurativa è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, e quindi ai soggetti iscritti all’AGO ed alle gestioni sostitutive facenti capo all’Inps (dipendenti imprese trasporto, di telefonia ecc.), nonché alle gestioni esclusive (dipendenti pubblici), andando a coprire periodi di astensione dal rapporto di lavoro, e quindi privi di contribuzione, dovuti ad eventi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela, come appunto la maternità, la malattia ed il servizio militare (Cass. civ., Sez. L., 24236/2010, enfasi aggiunta).

Tale disposizione, quindi, permette di dare copertura contributiva tramite la *fictio iuris* dell’accredito figurativo ai periodi di maternità che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro dipendente purché durante tali periodi l’interessata sia rimasta priva di copertura assicurativa in considerazione che la finalità dell’istituto è coprire un vuoto contributivo della posizione assicurativa della lavoratrice.

3. Ciò posto, passando al merito il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito svolte.

La ricorrente ha chiesto il diritto alla contribuzione figurativa per il periodo di astensione obbligatoria relativo alla nascita della figlia in data 25.02.1987 al di fuori del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana in quanto, pur risultando iscritta alla cassa professionale Inarcassa con relativa copertura assicurativa del suddetto periodo, all’epoca non era prevista una indennità di

maternità introdotta dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379

aggiungendo che le libere professioniste non hanno l'obbligo di

astensione dal lavoro per maternità. Tale prospettazione è stata

avversata dal Fondo pensioni Sicilia, il quale ha evidenziato che il

periodo relativo alla maternità per la nascita della figlia in data

25.02.1987 presenta una copertura assicurativa presso la cassa

professionale Inarcassa oggetto di domanda di ricongiunzione *ex l.*

45/1990 accolta dall'Amministrazione per cui tale periodo risulta

essere stato computato nella pensione in godimento alla ricorrente

gestita dall'Ente previdenziale siciliano.

Questo Giudice osserva che la prospettazione del Fondo Pensioni

Sicilia è corretta in quanto, sulla base della disciplina e della

giurisprudenza richiamata nel punto precedente, la contribuzione

figurativa può riguardare esclusivamente periodi privi di copertura

assicurativa nel rispetto del principio generale che vieta di duplicare

la valutazione assicurativa dello stesso periodo.

Si tratta di principio generale che trova espressione nel regime

previdenziale pubblico nell'art. 6 del DPR 1092/1973 secondo cui "Un

periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza

secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in

base all'ordinamento prescelto dall'interessato.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi

di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza".

Altro riferimento a tale principio lo si trova nella disciplina che

prevede il riscatto purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti

da assicurazione.

D'altronde, come detto nel punto precedente, la *ratio* della contribuzione figurativa di cui all'art. 25 co. 2 del D.lgs. 151/2001 è quella di coprire un vuoto contributivo in relazione all'evento della maternità ai fini del computo della pensione dell'interessata mentre l'indennità di maternità introdotta per le professioniste con la L. 379/1990 assolve alla diversa finalità di compensare con un sostegno economico la "probabile diminuzione del reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa" (Corte cost., sent. n. 3/1998).

La ricorrente con la richiesta di ottenere comunque l'applicazione dell'art. 25. Co, 2 del D.lgs. 151/2001, pur in presenza di copertura assicurativa per tale periodo già computata nella liquidazione della pensione in godimento, fa confusione fra i due suddetti istituti in quanto l'assenza all'epoca dei fatti di una protezione specifica con percezione dell'indennità di maternità non può essere tutelata con una integrazione della copertura assicurativa già esistente così da ottenere una inammissibile supervalutazione di tale periodo non prevista dalla normativa vigente.

4. Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10

L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente al pagamento in favore del Fondo Pensioni
Sicilia delle spese di lite che sono liquidate complessivamente in euro
700,00 (euro *settecento*/00).

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 167, co. 1 del c.g.c., fissa il termine di sessanta
giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 giugno 2026

Pubblicata il 15 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

